



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.ginosa.gov.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA SINDACALE N. ²⁰~~18~~ DEL 19/03/2020

PROT. N. 7466 DEL 19/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI APERTI AL PUBBLICO (PARZIALE MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 16 MARZO 2020) - PROVVEDIMENTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI - MISURE DI SANIFICAZIONE PER DISTRIBUTORI E BANCOMAT.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio e dei ministri di cui al comma 1, nei casi di stretta necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'art. 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;

Visto il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale 11 marzo 2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Accertato che all'interno dei punti vendita in modalità self-service e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande continuano a non essere rispettate le distanze di sicurezza minime previste dal DCPM del 08 marzo 2020, del 9 marzo e dell'11 marzo 2020 con presenza di assembramenti di numerose persone;

Rilevato che la Polizia Locale ha effettuato verifiche nelle aree interessate dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del COVID-19;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- L'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Visti il DCPM del 11.03.2020;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

A parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n.15 del 16 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020:

- con effetto immediato la chiusura, per l'intera giornata, di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24) esclusi i distributori delle c.d. "Casetta dell'acqua" in quanto bene primario;
- a far data da venerdì 20 marzo p.v., la chiusura, dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, con chiusura totale nei giorni festivi. Sono escluse dalla presente disposizione le farmacie e parafarmacie;
- la chiusura, con effetto immediato, dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente nonché, per l'intera giornata, nei giorni festivi;
- a far data da sabato 21 marzo p.v., l'obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici, bancomat e le c.d. "Casetta dell'acqua", di procedere alla costante sanificazione ed alla fornitura di guanti monouso al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature;
- resta valido l'obbligo di ottemperanza alle altre prescrizioni previste dalle precedenti Ordinanze adottate dal sottoscritto in materia di contenimento e gestione del rischio di contagio da COVID-19.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, la chiusura coatta con apposizione dei sigilli con addebito di spese.

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ginosa;
- di inviare copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto al Sig. Questore, alle locali Stazioni dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO DI GINOSA
VITO PARISI

